

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' COLLABORAZIONE TECNICA

Premesse

TRA

il Comune di Santa Maria a Monte, con sede in Santa Maria a Monte – Piazza della Vittoria, 47 – C.F./P. IVA 00159440502 , rappresentato Segretario Comunale dott. Paolo Di Carlo , domiciliato per la carica in Santa Maria a Monte – Piazza della Vittoria n. 47 , da una parte,

E

Il Sig. Belcari Claudio nato a Pontedera (Pi) il 06/02/1961 residente in Vicopisano (Pi) in via Giovanni Falcone n. 16 C.F. BLCCLD61B06G8430, prestatore d'opera, dall'altra;

SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COSI' DISCIPLINATO

Art. 1

Il Comune di Santa Maria a Monte, in qualità di committente, conferisce incarico Sig. Belcari Claudio, in qualità di collaboratore, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto: -

Collaborazione tecnica e formativa per il personale dipendente con particolare riguardo alle materie inerenti l'edilizia, l'ambiente e l'urbanistica. La collaborazione dovrà svolgersi anche sulla analisi e risoluzione di problematiche attinenti alle materie di competenza del Settore III, con la presentazione di soluzioni normative o tecniche anche attraverso lo scambio di corrispondenza via email.

L'attività dovrà svolgersi essenzialmente dal punto di vista pratico-teorico, anche attraverso la presenza nella sede comunale ed il confronto con il Responsabile del Settore III ed i relativi collaboratori, suggerendo l'inquadramento normativo, tra quelli possibili, più idoneo alla soluzione del caso concreto, tra quelli prospettati al medesimo collaboratore da parte degli uffici comunali. Tale attività, ove richiesto dal Responsabile di Settore, potrà avvenire anche attraverso il confronto con soggetti terzi, ma tale confronto dovrà avvenire sempre alla presenza di personale del Settore III, trattandosi come detto sostanzialmente di attività di collaborazione tecnica e formativa. Il collaboratore dovrà altresì fornire materiale di studio e tecnico al Responsabile di Settore ed ai dipendenti addetti allo stesso.

Art. 2

Il collaboratore si impegna a svolgere le azioni indicate all'art. 1 in forma di collaborazione occasionale, che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell'Ente che potranno al massimo fornire indicazioni di massima, con il solo obbligo di concludere le elaborazioni e le attività previste dalla data del 23 gennaio 2020 entro la data del 30 giugno 2020.

I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta dal committente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.

Le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente quale incarico di collaborazione occasionale e pertanto Sig. Belcari Claudio dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il Sig. Belcari Claudio garantisce che le attività oggetto della prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e documenti già prodotti nell'ambito del progetto di che trattasi o comunque disponibili presso gli uffici comunali.

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente al Comune evenienze che si verificano durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed espressamente invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dal Comune di Santa Maria a Monte.

Il collaboratore può svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso la sede dell'Ufficio di Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Santa Maria a Monte e con i mezzi messi a disposizione

dall'Ente, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari.

Il collaboratore avrà accesso alle altre strutture del Comune di Santa Maria a Monte secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.



Art. 3

Gli elaborati prodotti dal collaboratore in esito alla collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno di proprietà esclusiva del Comune di Santa Maria a Monte e non potranno essere utilizzati e/o divulgati e diffusi senza autorizzazione espressa da parte del medesimo Ente.

Art. 4

Il collaboratore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune di Santa Maria a Monte.

Art. 5

La collaborazione ha decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico di collaborazione e si concluderà inderogabilmente il 30 giugno 2020 con la consegna degli elaborati prodotti, che si possono far coincidere anche solo nello scambio di corrispondenza e di materiale con il Responsabile del Settore e gli Uffici del Settore III.

Art. 6

Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in un massimo di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) comprensivo della ritenuta d'acconto e al lordo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della collaborazione.

Tale somma verrà corrisposta al termine della collaborazione, i pagamenti saranno effettuati verso presentazione da parte del Sig. Belcari Claudio di apposita notula, che sarà onorata a termini di legge, fatti salvi eventuali ritardi causati da forza maggiore.

Art. 7

Il Comune di Santa Maria a Monte, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. Il Sig. Belcari Claudio potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui il Comune di Santa Maria a Monte si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà al Sig. Belcari Claudio un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

Art. 8

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente contratto darà la facoltà al Comune di Santa Maria a Monte di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno.

Art. 9

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii. E del Regolamento UE 679/2016, i dati personali richiesti al Sig. Belcari Claudio in relazione al rapporto di collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è



ispirata l'attività del Comune di Santa Maria a Monte

Art. 10

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il collaboratore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Art. 11

Il collaboratore si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice di Comportamento del Comune di Santa Maria a Monte (che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare), pena la risoluzione del contratto.

Art. 12

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Disciplinare è competente il Foro di Pisa.

Art. 13

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a totale carico del soggetto contraente.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli atti in esso richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto

Santa Maria a Monte, li 05/02/2020

PER IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Il segretario comunale
Dott. Paolo di Carlo



IL COLLABORATORE



